

Workshop: Valorizzare la frazione organica con attrezzature di piccola taglia

La TARI e il compostaggio locale: regolamentazione, riduzioni, agevolazioni, tariffe puntuali per incentivare l'utenza alla pratica

Avv. Ilaria Micol Riccio

Consiglio Direttivo AIC

Giulianova (TE) – Palace Kursaal

24 novembre 2017



Collegato ambientale

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 gennaio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
D - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO

In sintesi la Legge 221/2015
(Collegato ambientale)
introduce:
Il compostaggio di comunità
Il compostaggio locale
Sgravi tariffari

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 13

Art. 37.

Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da

coltivazioni e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 38.

Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:

«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione

Art. 36.

Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

La legge 221/2015 La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*”

L' autocompostaggio (domestico e non domestico): alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (art. 37 1 comma)

La legge 221/2015 La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”*

Compostaggio di comunità: All'articolo 180 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti: *«1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.>>. (art. 38 1 comma)*

DM 29 dicembre 2016 n. 266 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2017 n. 45

Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'eventuale computo del compostaggio di comunita' nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalita' definite dal medesimo, le quantita' in peso, relative all'anno solare precedente: a) dei rifiuti conferiti; b) del compost prodotto; c) degli scarti; d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6

DM 29 dicembre 2016 n. 266 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 23 febbraio 2017 n. 45

**Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in
assenza di dati puntuali delle amministrazioni
locali relativi alla produzione pro-capite di
frazione organica, il valore di frazione organica e'
considerato pari a 120 kg/abitante anno**

TARI

La **tassa sui rifiuti (TARI)** è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo

TARI

Il tributo è corrisposto in base a **tariffa** riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal “metodo normalizzato” di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio

TARI

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:

- a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b. suddivisione dei costi tra **fissi e variabili**;
- c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

TARI

Il **piano finanziario** (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La **delibera di approvazione delle tariffe** (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in **domestiche** e **non domestiche**: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

TARI

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia regolamentare

La TARI puntuale

Con il D.M. 20 aprile 2017 del Ministro dell'Ambiente si è concluso l'iter per l'introduzione della Tariffa puntuale - TARI puntuale o TARIP - quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Nelle more del decreto (emanato con enorme ritardo), diversi Comuni hanno già deliberato l'introduzione della Tariffa puntuale, richiamandosi a regole e criteri attinti dai diversi tributi sui rifiuti e a quanto previsto nella legge di Stabilità per il 2014. Ma questi Comuni hanno due anni di tempo per adeguare le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni contenute nel decreto.

La TARI puntuale

La Tariffa puntuale (che per comodità potremmo chiamare TARI puntuale o TARIP - Tariffa rifiuti puntuale) trova i suoi natali nella legge di Stabilità per il 2014, laddove si stabilisce che al fine di dare attuazione al principio comunitario “chi inquina paga”, entro un anno a partire dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2017

È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente recante **“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”**. Il regolamento, formalmente emanato in attuazione dell'art.1, comma 668, della legge 147 del 2013 (legge di stabilità), ha in realtà origini ben più “antiche”, visto che la sua adozione era prevista già dal D. Lgs. 22 del 1997, il cosiddetto “Decreto Ronchi”.

La messa a punto della tariffa

Finalità dichiarata del nuovo Decreto ministeriale è l'individuazione di una modalità di definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani residui (rur) commisurata al servizio reso, attraverso:

- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione delle peculiarità del servizio stesso.

L'identificazione delle utenze

Quanto al primo aspetto, si prevede, innanzitutto, che l'identificazione delle utenze avvenga mediante l'assegnazione a ciascuna di esse di un codice personale e univoco, preferibilmente con il supporto di appositi sistemi elettronici di controllo integrati nel contenitore del rifiuto o utilizzati in fase di raccolta.

Dovrà, inoltre, essere garantita la registrazione di ciascun conferimento – associato all'identificativo dell'utenza (o del contenitore) – nonché del momento del prelievo.

La misurazione dei quantitativi

Quanto al secondo aspetto, i sistemi di misurazione dovranno garantire la possibilità di determinare almeno il peso (con modalità diretta di pesatura) o il volume (in forma indiretta) della quantità di rifiuti urbani residui (rur) conferiti da ciascuna utenza

I diversi conferimenti

Una disciplina specifica è poi individuata per la determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche (per la cui definizione si rimanda alla tabella 1) per le quali, ove sia impossibile effettuare stime più precise, la quantità e/o i volumi attribuiti all'utenza aggregata potranno essere suddivisi tra le singole utenze sulla base del numero di componenti del nucleo familiare secondo un criterio "*pro capite*" oppure sulla base di specifici coefficienti di normalizzazione.

I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

In ultimo, l'art. 9 del Decreto in commento disciplina alcuni «*criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale*», stabilendo che i Comuni potranno adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso e al numero di servizi messi a disposizione dell'utenza anche a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte dell'utenza specifica e prevedendo, inoltre, sistemi correttivi correlati all'effettiva attuazione di una politica di riciclaggio

Rifiuti, nuove regole di assimilazione

E' in attesa di sottoscrizione e pubblicazione lo schema di Decreto ministeriale contenente i criteri qualitativi e quali-quantitativi che i Comuni dovranno seguire per aggiornare la definizione dei rifiuti assimilati agli urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani resta di competenza comunale anche nel modello di gestione del servizio rifiuti delineato dal Dlgs n. 152/2006, in base a quanto previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g) del medesimo decreto. Tuttavia l'assimilazione deve avvenire secondo i criteri dettati dalle normative statali che attendono di essere aggiornate da quasi 20 anni, allorquando già il D. Lgs n. 22/1997 aveva previsto l'emanazione di nuovi criteri.

Rifiuti, nuove regole di assimilazione

Di fronte alla perdurante inerzia, anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152/2006 che aveva imposto l'adozione dei nuovi criteri statali entro il maggio 2008, il Tar del Lazio, in seguito alle sollecitazioni di alcuni operatori del settore rifiuti penalizzati dal persistere dei vecchi criteri contenuti nella deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, con la pronuncia n. **4611 del 13 aprile 2017** aveva assegnato al Ministero competente un termine di 120 giorni per provvedere all'emanazione del decreto

Criteri quantitativi

Il Decreto detta anche le nuove regole quantitative per l'assimilazione. Già da tempo la Corte di cassazione ha evidenziato l'obbligo dei criteri quantitativi nelle delibere comunali (sentenza n. 9631/2012). Le regole sono diverse a seconda se gli enti hanno adottato i sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti previsti dal Dm 20 aprile 2017, oppure utilizzano ancora sistemi non puntuali

Criteri quantitativi

Nel primo caso, i comuni dovranno fissare dei limiti massimi di quantitativi di rifiuti assimilati, distintamente per le varie categorie di attività, tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti degli anni precedenti. Tale previsione appare piuttosto generica, lasciando spazio ad una certa discrezionalità, mitigata tuttavia dalla previsione che in ogni caso il limite comunale non può superare il livello indicato nella tabella allegato 3 al decreto. In assenza delle serie storiche, come accade nel primo anno di applicazione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, si applicano i limiti dell'allegato 3. Va rilevato comunque che non tutte le categorie di attività hanno dei limiti massimi, come ad esempio le autorimesse, gli alberghi, gli uffici, le banche, i bar, le pizzerie, ecc., i cui rifiuti quindi saranno assimilabili senza limiti. Nel caso in cui il sistema puntuale di misurazione dei rifiuti del Comune si limiti a rilevare solo la frazione residua (cosiddetto rifiuto indifferenziato), come concesso dal Dm 20 aprile 2017 che prevede come facoltativa la misurazione dei rifiuti conferiti in forma differenziata, i limiti di cui alla tabella vanno moltiplicati per 0,35

Criteri quantitativi

Per i Comuni che non hanno attuato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti, che ad oggi sono probabilmente la maggioranza, è lo stesso decreto che definisce i limiti massimi entro i quali gli stessi possono operare l'assimilazione quantitativa, per ogni categoria di attività (allegato 4 allo schema di decreto). In particolare, per tutte le categorie diverse da quelle commerciali fisse, artigianali ed industriali, non sono previsti limiti massimi (es. musei, cinema, campeggi, alberghi, uffici, banche, ospedali, banchi di mercato, mense, bar, discoteche, ecc.). Per le attività industriali e artigianali resta ferma la non assimilabilità dei rifiuti prodotti negli stabilimenti/laboratori e nei depositi, mentre i rifiuti prodotti negli uffici, mense, bar, ecc., sono assimilabili solo se la superficie degli stessi (indicata dalla voce Sd della tabella) non supera i limiti ivi indicati. Ad esempio, un'attività industriale con uffici, mense, spacci, ecc. di superficie superiore a mq 500 produce tutti rifiuti non assimilabili

Criteria quantitativi

Infine, per le attività commerciali (fisse) per verificare il superamento dei limiti quantitativi, si fa riferimento alla superficie di vendita, come definita dalle norme in materia di commercio - articolo 4, comma 1, lettera c, del Dlgs n. 114/1998 - (superficie destinata alla vendita, inclusi bancali e scaffali, con esclusione dei depositi, degli uffici e degli altri locali non aperti al pubblico). Se la superficie di vendita supera i limiti previsti i suoi rifiuti non sono assimilabili, mentre lo sono quelli prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superficie di vendita a condizione però che la loro superficie non superi il limite Sd indicato nella tabella. Ad esempio, un supermercato di mq 1.000, con superficie di vendita di mq 900 e mq 100 di uffici si vedrebbe tassato solo sugli uffici

Grazie per l'attenzione

Avv. Ilaria Micol Riccio

Calata San Marco, 13

80133 Napoli

E-mail: ilariamicolriccio@gmail.com

PEC: ilariamicolriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

Tel: 081.5524971–5519429/347.8604019

Fax: 081.5519429

Workshop: Valorizzare la frazione organica con attrezzature di piccola taglia

La TARI e il compostaggio locale: regolamentazione, riduzioni,
agevolazioni, tariffe puntuali per incentivare l'utenza alla
pratica

Avv. Ilaria Micol Riccio

Consiglio Direttivo AIC

Giulianova (TE) – Palace Kursaal

24 novembre 2017



Associazione Italiana Compostaggio

Collegato ambientale

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 gennaio 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI
UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
- VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-95691 - LIBRERIA DELLO STATO

In sintesi la Legge 221/2015
(Collegato ambientale)
introduce:
Il compostaggio di comunità
Il compostaggio locale
Sgravi tariffari

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA	Serie generale - n. 13
Art. 36. <i>Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti</i>	Art. 37. <i>Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico</i> 1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e del passeggiato, o ricorrono al servizio legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
Art. 37. <i>Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico</i> 1. Dopo il comma 19 dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: «19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e del passeggiato, o ricorrono al servizio legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».	Art. 38. <i>Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici</i> 1. All'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti: «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e altri immetti sull'ambiente derivanti dalla gestione

Recentemente, con il collegato ambientale, sono state previste importanti facilitazioni per il compostaggio a piccola scala. In particolare:

Estensione del compostaggio domestico alle utenze non domestiche con l'introduzione della definizione di autocompostaggio: "il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto."

Obbligo dello sgravio, per le utenze domestiche, agricole e florovivaistiche che praticano l'autocompostaggio.

Semplice comunicazione, acquisito parere dell'ARPA, la stesura di un regolamento di gestione e la nomina di un conduttore, di piccoli impianti di compostaggio fino a 80 t/anno.

I comuni "possono" applicare uno sgravio alle altre utenze non domestiche che attuano l'autocompostaggio.

Viene definito il "compostaggio di comunità" come il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

Con Decreto del MATTM 266/2017 vengono pubblicate le regole con cui, con dichiarazione di inizio attività, possono essere installate macchine compostatrici fino a 130 t/anno.

Fra gli scopi dell'Associazione vi sono:

La diffusione degli sgravi e l'estensione dell'obbligo a tutte le utenze, sia per l'autocompostaggio sia per quello di comunità.

La legge 221/2015 La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”

L' autocompostaggio (domestico e non domestico): alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (art. 37 1 comma)

La legge 221/2015 La LEGGE 221/2015 del 18/1/2016 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"

Compostaggio di comunità: All'articolo 180 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti: «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni possono applicare una riduzione sulla tasa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti di cui al presente comma.>>. (art. 38 1 comma)

Associazione Italiana Compostaggio

Il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti

DM 29 dicembre 2016 n. 266 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 2017 n. 45

Ai fini della riduzione della tassa rifiuti di cui all'articolo 180, comma 1-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'eventuale computo del compostaggio di comunita' nella percentuale di raccolta differenziata da parte dei comuni, il responsabile dell'apparecchiatura comunica entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, al comune territorialmente competente, nelle modalita' definite dal medesimo, le quantita' in peso, relative all'anno solare precedente: a) dei rifiuti conferiti; b) del compost prodotto; c) degli scarti; d) del compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'articolo 6

DM 29 dicembre 2016 n. 266 pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il 23 febbraio 2017 n. 45

**Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, in
assenza di dati puntuali delle amministrazioni
locali relativi alla produzione pro-capite di
frazione organica, il valore di frazione organica e'
considerato pari a 120 kg/abitante anno**

TARI

La **tassa sui rifiuti (TARI)** è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

TARI

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), quale tributo facente parte, insieme all'IMU e alla TASI, della IUC. La TARI ha sostituito la TARES, che è stata in vigore per il solo 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo

Associazione Italiana Compostaggio

Il **presupposto** della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono, invece, escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l'area e, quindi, dal **soggetto** utilizzatore dell'immobile. In caso di detenzione breve dell'immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall'utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie). In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

TARI

Il tributo è corrisposto in base a **tariffa** riferita all'anno solare e commisurata tenendo conto dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999. In alternativa a tale metodo, il comune, nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", può ripartire i costi tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe della TARI devono assicurare, in ogni caso, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Esse sono determinate con delibera del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel piano finanziario, redatto dal soggetto che svolge il servizio e approvato dallo stesso Consiglio

TARI

La metodologia tariffaria si articola, in particolare, nelle seguenti fasi fondamentali:

- a. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b. suddivisione dei costi tra **fissi e variabili**;
- c. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

TARI

Il **piano finanziario** (fasi a e b), dunque, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI. La **delibera di approvazione delle tariffe** (fasi c e d), invece, è finalizzata a ripartire i costi indicati dal piano finanziario tra gli utenti, in conformità alle regole contenute nel metodo normalizzato e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze. Queste ultime si distinguono in **domestiche e non domestiche**: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).

TARI

In materia di TARI il comune ha facoltà di introdurre agevolazioni ed esenzioni, oltre che negli specifici casi individuati dalla legge (abitazioni con unico occupante; abitazioni e locali per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo), anche in ulteriori ipotesi definite dal comune nell'esercizio della propria autonomia regolamentare

La TARI puntuale

Con il D.M. 20 aprile 2017 del Ministro dell'Ambiente si è concluso l'iter per l'introduzione della Tariffa puntuale - TARI puntuale o TARIP - quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Nelle more del decreto (emanato con enorme ritardo), diversi Comuni hanno già deliberato l'introduzione della Tariffa puntuale, richiamandosi a regole e criteri attinti dai diversi tributi sui rifiuti e a quanto previsto nella legge di Stabilità per il 2014. Ma questi Comuni hanno due anni di tempo per adeguare le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni contenute nel decreto.

La TARI puntuale

La Tariffa puntuale (che per comodità potremmo chiamare TARI puntuale o TARIP - Tariffa rifiuti puntuale) trova i suoi natali nella legge di Stabilità per il 2014, laddove si stabilisce che al fine di dare attuazione al principio comunitario “chi inquina paga”, entro un anno a partire dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'ambiente, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2017

È stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente recante **“Criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”**. Il regolamento, formalmente emanato in attuazione dell’art.1, comma 668, della legge 147 del 2013 (legge di stabilità), ha in realtà origini ben più “antiche”, visto che la sua adozione era prevista già dal D. Lgs. 22 del 1997, il cosiddetto “Decreto Ronchi”.

Associazione Italiana Compostaggio

Di fatto, insomma, l’adozione del regolamento è in ritardo di poco più di vent’anni.

La messa a punto della tariffa

Finalità dichiarata del nuovo Decreto ministeriale è l'individuazione di una modalità di definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani residui (rur) commisurata al servizio reso, attraverso:

- sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti dalle utenze al servizio pubblico;
- sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione delle peculiarità del servizio stesso.

L'identificazione delle utenze

Quanto al primo aspetto, si prevede, innanzitutto, che l'identificazione delle utenze avvenga mediante l'assegnazione a ciascuna di esse di un codice personale e univoco, preferibilmente con il supporto di appositi sistemi elettronici di controllo integrati nel contenitore del rifiuto o utilizzati in fase di raccolta.

Dovrà, inoltre, essere garantita la registrazione di ciascun conferimento – associato all'identificativo dell'utenza (o del contenitore) – nonché del momento del prelievo.

La misurazione dei quantitativi

Quanto al secondo aspetto, i sistemi di misurazione dovranno garantire la possibilità di determinare almeno il peso (con modalità diretta di pesatura) o il volume (in forma indiretta) della quantità di rifiuti urbani residui (rur) conferiti da ciascuna utenza

I diversi conferimenti

Una disciplina specifica è poi individuata per la determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche (per la cui definizione si rimanda alla tabella 1) per le quali, ove sia impossibile effettuare stime più precise, la quantità e/o i volumi attribuiti all'utenza aggregata potranno essere suddivisi tra le singole utenze sulla base del numero di componenti del nucleo familiare secondo un criterio "*pro capite*" oppure sulla base di specifici coefficienti di normalizzazione.

I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale

In ultimo, l'art. 9 del Decreto in commento disciplina alcuni «*criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale*», stabilendo che i Comuni potranno adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso e al numero di servizi messi a disposizione dell'utenza anche a prescindere dall'effettivo utilizzo da parte dell'utenza specifica e prevedendo, inoltre, sistemi correttivi correlati all'effettiva attuazione di una politica di riciclaggio

Rifiuti, nuove regole di assimilazione

E' in attesa di sottoscrizione e pubblicazione lo schema di Decreto ministeriale contenente i criteri qualitativi e quali-quantitativi che i Comuni dovranno seguire per aggiornare la definizione dei rifiuti assimilati agli urbani.

L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani resta di competenza comunale anche nel modello di gestione del servizio rifiuti delineato dal Dlgs n. 152/2006, in base a quanto previsto dall'articolo 198, comma 2, lettera g) del medesimo decreto. Tuttavia l'assimilazione deve avvenire secondo i criteri dettati dalle normative statali che attendono di essere aggiornate da quasi 20 anni, allorquando già il D. Lgs n. 22/1997 aveva previsto l'emanazione di nuovi criteri.

Associazione Italiana Compostaggio

Definizione che ha una profonda incidenza oltre che sulla gestione del servizio rifiuti anche sull'applicazione della relativa tassa. Tuttavia la vigenza dei nuovi criteri non sarà immediata, essendo previsto un arco temporale di due anni per l'aggiornamento dei regolamenti comunali

Rifiuti, nuove regole di assimilazione

Di fronte alla perdurante inerzia, anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 195, comma 2, lettera e), del Dlgs n. 152/2006 che aveva imposto l'adozione dei nuovi criteri statali entro il maggio 2008, il Tar del Lazio, in seguito alle sollecitazioni di alcuni operatori del settore rifiuti penalizzati dal persistere dei vecchi criteri contenuti nella deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984, con la pronuncia n. **4611 del 13 aprile 2017** aveva assegnato al Ministero competente un termine di 120 giorni per provvedere all'emanazione del decreto

Criteria quantitativi

Il Decreto detta anche le nuove regole quantitative per l'assimilazione. Già da tempo la Corte di cassazione ha evidenziato l'obbligo dei criteri quantitativi nelle delibere comunali (sentenza n. 9631/2012). Le regole sono diverse a seconda se gli enti hanno adottato i sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti previsti dal Dm 20 aprile 2017, oppure utilizzano ancora sistemi non puntuali

Associazione Italiana Compostaggio

Il decreto detta anche le nuove regole quantitative per l'assimilazione. Già da tempo la Corte di cassazione ha evidenziato l'obbligo dei criteri quantitativi nelle delibere comunali (sentenza n. 9631/2012). Le regole sono diverse a seconda se gli enti hanno adottato i sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti previsti dal Dm 20 aprile 2017, oppure utilizzano ancora sistemi non puntuali. Nel primo caso, i comuni dovranno fissare dei limiti massimi di quantitativi di rifiuti assimilati, distintamente per le varie categorie di attività, tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti degli anni precedenti. Tale previsione appare piuttosto generica, lasciando spazio ad una certa discrezionalità, mitigata tuttavia dalla previsione che in ogni caso il limite comunale non può superare il livello indicato nella tabella allegato 3 al decreto. In assenza delle serie storiche, come accade nel primo anno di applicazione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, si applicano i limiti dell'allegato 3. Va rilevato comunque che non tutte le categorie di attività hanno dei limiti massimi, come ad esempio le autorimesse, gli alberghi, gli uffici, le banche, i bar, le pizzerie, ecc., i cui rifiuti quindi saranno assimilabili senza limiti. Nel caso in cui il sistema puntuale di misurazione dei rifiuti del Comune si limiti a rilevare solo la frazione residua (cosiddetto rifiuto indifferenziato), come concesso dal Dm 20 aprile 2017 che prevede come facoltativa la misurazione dei rifiuti conferiti in forma differenziata, i limiti di cui alla tabella vanno moltiplicati per 0,35.

Per i Comuni che non hanno attuato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti, che ad oggi sono probabilmente la maggioranza, è lo stesso decreto che definisce i limiti massimi entro i quali gli stessi possono operare l'assimilazione quantitativa, per ogni categoria di attività (allegato 4 allo schema di decreto). In particolare, per tutte le categorie diverse da quelle commerciali fisse, artigianali ed industriali, non sono previsti limiti massimi (es. musei, cinema, campeggi, alberghi, uffici, banche, ospedali, banchi di mercato, mense, bar, discoteche, ecc.). Per le attività industriali e artigianali resta ferma la non assimilabilità dei rifiuti prodotti negli stabilimenti/laboratori e nei depositi, mentre i rifiuti prodotti negli uffici, mense, bar, ecc., sono assimilabili solo se la superficie degli stessi (indicata dalla voce Sd della tabella) non supera i limiti ivi indicati. Ad esempio, un'attività industriale con uffici, mense, spacci, ecc. di superficie superiore a mq 500 produce tutti rifiuti non assimilabili. Infine, per le attività commerciali (fisse) per verificare il superamento dei limiti quantitativi, si fa riferimento alla superficie di vendita, come definita dalle norme in materia di commercio - articolo 4, comma 1, lettera c, del Dlgs n. 114/1998 - (superficie destinata alla vendita, inclusi bancali e scaffali, con esclusione dei depositi degli uffici e degli

Criteri quantitativi

Nel primo caso, i comuni dovranno fissare dei limiti massimi di quantitativi di rifiuti assimilati, distintamente per le varie categorie di attività, tenendo conto delle serie storiche di produzione dei rifiuti degli anni precedenti. Tale previsione appare piuttosto generica, lasciando spazio ad una certa discrezionalità, mitigata tuttavia dalla previsione che in ogni caso il limite comunale non può superare il livello indicato nella tabella allegato 3 al decreto. In assenza delle serie storiche, come accade nel primo anno di applicazione del sistema di misurazione puntuale dei rifiuti, si applicano i limiti dell'allegato 3. Va rilevato comunque che non tutte le categorie di attività hanno dei limiti massimi, come ad esempio le autorimesse, gli alberghi, gli uffici, le banche, i bar, le pizzerie, ecc., i cui rifiuti quindi saranno assimilabili senza limiti. Nel caso in cui il sistema puntuale di misurazione dei rifiuti del Comune si limiti a rilevare solo la frazione residua (cosiddetto rifiuto indifferenziato), come concesso dal Dm 20 aprile 2017 che prevede come facoltativa la misurazione dei rifiuti conferiti in forma differenziata, i limiti di cui alla tabella vanno moltiplicati per 0,35

Criteri quantitativi

Per i Comuni che non hanno attuato sistemi puntuali di misurazione dei rifiuti, che ad oggi sono probabilmente la maggioranza, è lo stesso decreto che definisce i limiti massimi entro i quali gli stessi possono operare l'assimilazione quantitativa, per ogni categoria di attività (allegato 4 allo schema di decreto). In particolare, per tutte le categorie diverse da quelle commerciali fisse, artigianali ed industriali, non sono previsti limiti massimi (es. musei, cinema, campeggi, alberghi, uffici, banche, ospedali, banchi di mercato, mense, bar, discoteche, ecc.). Per le attività industriali e artigianali resta ferma la non assimilabilità dei rifiuti prodotti negli stabilimenti/laboratori e nei depositi, mentre i rifiuti prodotti negli uffici, mense, bar, ecc., sono assimilabili solo se la superficie degli stessi (indicata dalla voce Sd della tabella) non supera i limiti ivi indicati. Ad esempio, un'attività industriale con uffici, mense, spacci, ecc. di superficie superiore a mq 500 produce tutti rifiuti non assimilabili

Criteria quantitativi

Infine, per le attività commerciali (fisse) per verificare il superamento dei limiti quantitativi, si fa riferimento alla superficie di vendita, come definita dalle norme in materia di commercio - articolo 4, comma 1, lettera c, del Dlgs n. 114/1998 - (superficie destinata alla vendita, inclusi bancali e scaffali, con esclusione dei depositi, degli uffici e degli altri locali non aperti al pubblico). Se la superficie di vendita supera i limiti previsti i suoi rifiuti non sono assimilabili, mentre lo sono quelli prodotti negli uffici, nelle mense, nei bar e nei locali a servizio dei lavoratori e nei locali aperti al pubblico diversi dalla superficie di vendita a condizione però che la loro superficie non superi il limite Sd indicato nella tabella. Ad esempio, un supermercato di mq 1.000, con superficie di vendita di mq 900 e mq 100 di uffici si vedrebbe tassato solo sugli uffici

Grazie per l'attenzione

Avv. Ilaria Micol Riccio

Calata San Marco, 13

80133 Napoli

E-mail: ilariamicolriccio@gmail.com

PEC: ilariamicolriccio@avvocatinapoli.legalmail.it

Tel: 081.5524971-5519429/347.8604019

Fax: 081.5519429